

STATUTO
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES
WALSER



Approvato con deliberazione della Giunta n. 37 del 30 luglio 2026

STATUTO UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES

WALSER

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1 – Costituzione, denominazione e territorio	1
Articolo 2 – Sede legale ed uffici	1
Articolo 3 – Segni distintivi.....	1
Articolo 4 – Albo pretorio	1
Articolo 5 – Attuazione dei principi di bilinguismo e valorizzazione del titsch, töitschu e patois franco-provenzale	1 1
TITOLO II - FUNZIONI.....	2
Articolo 6 – Finalità	2
Articolo 7 – Principi organizzativi, metodi e strumenti di azione	2
Articolo 8 – Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell’ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines	2 2
Articolo 9 – Rapporti organizzativi e finanziari	4
Articolo 10 – Delega temporanea di funzioni	5
TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO	5
Articolo 11 – Organi di governo dell’Unité	5
CAPO I - LA GIUNTA	5
Articolo 12 – Composizione e durata in carica della Giunta.....	5
Articolo 13 – Funzionamento della Giunta e prime adunanze	5
Articolo 14 – Competenze della Giunta	6
Articolo 15 – Diritti dei membri della Giunta	7
CAPO II - IL PRESIDENTE	7
Articolo 16 – Elezione del Presidente	7
Articolo 17 – Competenze del Presidente	7
Articolo 18 – Il Vicepresidente	8
Articolo 19 – Delega di funzioni del Presidente	8
Articolo 20 – Durata.....	8
Articolo 21 – Decadenza	8
Articolo 22 – Responsabilità e revoca	9
Articolo 23 – Dimissioni	9
TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	9
Articolo 24 – Diritti dei Consiglieri comunali	9
Articolo 25 – Partecipazione popolare	10
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	10
Articolo 26 – Principi generali	10
Articolo 27 – Organizzazione degli uffici e del personale	10
Articolo 28 – Il Segretario	11
Articolo 29 – I Dirigenti e i Responsabili dei servizi.....	11
Articolo 30 – Conferenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi	12
TITOLO VI - DURATA E MODIFICHE DELL’UNITÉ	13
Articolo 31 – Durata.....	13
Articolo 32 – Modifiche all’appartenenza all’Unité	13

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE	13
Articolo 33 – Regolamenti.....	13
Articolo 34 – Costituzione dell’Unité e subentro alla Comunità montana.....	13
Walser – alta Valle del Lys.....	13
Articolo 35 – Entrata in vigore dello Statuto	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e territorio

1. È costituita l'Unité des Communes valdôtaines Walser, di seguito indicata per brevità Unité.
2. L'Unité associa i Comuni contermini di Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, i quali condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune.
3. L'Unité è un ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituito per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
4. L'Unité costituisce ambito territoriale sovracomunale ottimale per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali.
5. All'Unité si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzione e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*) e, in quanto compatibile e non derogata, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
6. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unité, in conformità con quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 6/2014.

Articolo 2 – Sede legale ed uffici

1. L'Unité ha la propria sede legale a Issime.
2. Le adunanze della Giunta dell'Unité si tengono di norma presso la sede. In casi eccezionali o per particolari esigenze la Giunta può riunirsi in luoghi diversi.
3. Gli uffici possono essere decentrati sul territorio per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle imprese ai servizi.

Articolo 3 – Segni distintivi

1. L'Unité é dotata di un proprio simbolo distintivo approvato con apposita deliberazione della Giunta che ne illustra le caratteristiche.
2. L'utilizzo del simbolo da parte di terzi soggetti è disciplinato con regolamento.

Articolo 4 – Albo pretorio

1. L'Unité è dotata di un proprio albo pretorio informatico ove vengono pubblicati tutti gli atti e documenti amministrativi assoggettati a pubblicazione obbligatoria, nonché quelli che l'ente ritenga autonomamente di pubblicare.

Articolo 5 – Attuazione dei principi di bilinguismo e valorizzazione del titsch, töitschu e patois franco-provenzale

1. Le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e documenti dell'Unité possono essere redatti indifferentemente in lingua italiana o in lingua francese.
2. L'Unité valorizza l'utilizzo del titsch, töitschu e patois franco-provenzale, riconoscendone piena dignità quale forma tradizionale di espressione e di uso sia negli organi istituzionali sia negli uffici.

3. L'Unité, in collaborazione con le associazioni culturali presenti sul territorio, promuove ed incentiva l'utilizzo titsch, töitschu e patois franco-provenzale in tutte le produzioni scritte, con particolare riguardo alla toponomastica, alla segnaletica ed in genere alla comunicazione verso i cittadini.
4. Ai fini della verbalizzazione nell'attività della Giunta, gli interventi in titsch, töitschu e franco-provenzale dovranno essere tradotti e allegati a cura del dichiarante in lingua italiana o in lingua francese.

TITOLO II - FUNZIONI

Articolo 6 – Finalità

1. L'Unité è un ente locale finalizzato all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.
2. L'Unité si pone l'obiettivo di rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio, nonché di sintesi di una proposta unitaria rappresentativa degli interessi del territorio nei confronti della Regione, nel perseguimento di obiettivi tesi ad un reale sviluppo delle comunità locali, con particolare riferimento all'arricchimento umano, culturale, sociale e produttivo, in un quadro sinergico ed equilibrato tra i diversi fattori.

Articolo 7 – Principi organizzativi, metodi e strumenti di azione

1. L'Unité ispira le proprie linee di indirizzo programmatico, la propria organizzazione ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e dei criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa. L'Unité, nell'esercizio delle proprie funzioni, si conforma ai seguenti principi:
 - a) riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
 - b) trasparenza della propria organizzazione e attività;
 - c) informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;
 - d) raggiungimento della massima efficienza, efficacia ed economicità di gestione dei servizi;
 - e) cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni, mediante gli strumenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
 - f) cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse comprensoriale;
 - g) distinzione tra ruolo di direzione politica e ruolo di direzione amministrativa.
2. L'Unité assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

Articolo 8 – Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell'ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines

1. Alle Unités è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività:
 - a) sportello unico degli enti locali (SUEL);

b) servizi e interventi rivolti alla persona, con particolare riguardo a:

- 1) servizi domiciliari, ivi compreso il telesoccorso e altre soluzioni tecnologiche, servizi semiresidenziali e residenziali, ivi compresi i soggiorni climatici, per persone anziane o non autosufficienti;
- 2) eventuali interventi economici e assistenziali, a integrazione di quelli effettuati dall'Amministrazione regionale, a favore delle famiglie o di singoli soggetti in condizioni di fragilità, per i servizi svolti dalle Unités;
- 3) eventuale integrazione, anche con il supporto di enti del Terzo settore, dei servizi di trasporto regionali, con interventi di trasporto locale a favore di persone anziane o non autosufficienti;

c) servizi di supporto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado;

d) servizi socio-educativi per la prima infanzia;

e) servizi ludico-ricreativi a favore dei minori;

f) servizi connessi al ciclo dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), e in coerenza con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento. Alle Unités compete l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l'approvazione del piano economico finanziario (PEF), la determinazione delle tariffe dell'entrata, sia tributaria che corrispettiva, la nomina del funzionario responsabile del tributo, l'approvazione delle liste di carico, la riscossione dell'entrata, sia ordinaria che coattiva/forzata, e l'incasso dei relativi introiti, nonché l'attività di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni, anche legate alle violazioni del regolamento di gestione del servizio rifiuti;

g) servizi in materia di innovazione e di transizione digitale, ivi compresa la nomina del Responsabile per la transizione digitale;

h) servizio di riscossione volontaria delle entrate tributarie, ivi compresa la nomina del funzionario responsabile del tributo;

i) gestione del servizio di trattamento economico del personale e attività di assistenza previdenziale e giuridica;

j) procedure selettive per il reclutamento del personale.

2. All'Unité compete la determinazione delle tariffe e dei contributi sui servizi ad esse affidati ai sensi del comma 1, lettere b), c) d) ed e), l'incasso dei relativi introiti e l'esercizio delle connesse attività di riscossione ordinaria e coattiva/forzata.

3. Nel caso di gestione associata dei servizi di cui al comma 1, lettera f), mediante convenzione stipulata con altre Unités è istituita, quale ulteriore organo, l'Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO, di seguito denominata "Assemblea", composta dai membri delle Giunte delle Unités stesse. L'Assemblea è costituita presso l'ente individuato dalla convenzione quale responsabile dell'esercizio associato, che svolge le funzioni di ente delegato. Spetta all'Assemblea approvare:

- il piano di subATO;

- il regolamento di disciplina della TARI e il regolamento di gestione del servizio;
 - la carta dei servizi;
 - il PEF;
 - le tariffe;
 - i criteri e le modalità di riparto dei costi;
 - eventuali altri atti di indirizzo, tra i quali, a titolo di esempio, le linee di sviluppo per la gestione del servizio e gli obiettivi strategici e operativi, da inserire nei propri documenti di programmazione da parte dell'ente delegato.
4. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 54/1998.
 5. Gli organi dell'ente delegato adottano gli atti necessari.
 6. L'Assemblea è costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Ai componenti della stessa non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
 7. All'Unité può essere demandato lo svolgimento in forma associata di ulteriori funzioni e servizi di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolti in modo ottimale dai Comuni e che non rientrano tra le funzioni e i servizi gestiti in forma associata per il tramite del CELVA, del Comune di Aosta e dell'Amministrazione regionale, a norma degli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 6/2014 e successive modifiche e integrazioni.
 8. L'Unité esercita ogni altra funzione amministrativa prevista dalla legge o delegata dalla Regione.
 9. L'Unité, in collaborazione con i Comuni associati, promuove e coordina attività e realizza opere di interesse comprensoriale.
 10. L'Unité può costituire con altre Unités des Communes valdôtaines o con singoli Comuni apposite convenzioni, aventi i contenuti stabiliti dalla legge, per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che interessino ambiti territoriali più ampi.
 11. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo l'Unité può stipulare accordi di diritto privato o convenzioni o accordi di programma con altri enti pubblici o con altri soggetti, ricorrendo alle forme di collaborazione di cui agli articoli 103, 104 e 105 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

Articolo 9 – Rapporti organizzativi e finanziari

1. I rapporti economico-finanziari, logistico-operativi ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra l'Unité ed i Comuni associati.
2. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta e dai Comuni.
3. Le convenzioni disciplinano i reciproci rapporti economico-finanziari, con particolare riferimento alla quantificazione e alla tempistica dell'intervento economico di ciascuno dei contraenti, nel pieno rispetto della programmazione finanziaria e della corretta gestione contabile.
4. Le convenzioni definiscono le condizioni tecnico-organizzative, i criteri e le caratteristiche delle attività da svolgere, nonché le modalità di trasferimento o utilizzo di ulteriori risorse umane

eventualmente necessarie all'esercizio in forma associata, nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e buona amministrazione, nonché di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 10 – Delega temporanea di funzioni

1. L'Unité svolge, con carattere sussidiario e temporaneo, altre funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta.
2. L'esercizio temporaneo di dette funzioni è regolato mediante la stipula di apposita convenzione che stabilisce l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro reciproci rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie.

TITOLO III - GLI ORGANI DI GOVERNO

Articolo 11 – Organi di governo dell'Unité

1. Sono organi di governo dell'Unité:
 - la Giunta;
 - il Presidente.
2. Ai componenti la Giunta non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di sorta.
3. Al Presidente è corrisposta una diaria mensile ai sensi di legge, quale rimborso forfettario delle spese di esercizio del mandato.

CAPO I - LA GIUNTA

Articolo 12 – Composizione e durata in carica della Giunta

1. La Giunta è composta di diritto dai Sindaci dei Comuni associati.
2. Ai membri della Giunta si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei Comuni.
3. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, è sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o incompatibili, il Sindaco è sostituito da un Assessore delegato di volta in volta.
3. La Giunta dura in carica cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni generali comunali.

Articolo 13 – Funzionamento della Giunta e prime adunanze

1. Il funzionamento della Giunta è disciplinato, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, da un apposito regolamento interno, al quale si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 54/1998.
2. La prima adunanza della nuova Giunta è convocata dal Presidente, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco più anziano di età nelle more delle elezioni del nuovo Presidente, nel termine di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali, mediante avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta, con le modalità previste per le

convocazioni ordinarie.

3. Nella sua prima seduta, la Giunta procede alla presa d'atto e convalida della sua composizione prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

Articolo 14 – Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unité ed opera attraverso deliberazioni collegiali, assunte con le maggioranze previste dal Regolamento di funzionamento della Giunta medesima.
3. La Giunta compie tutti gli atti non riservati al Presidente e che l'ordinamento non riserva alla competenza del Segretario, dei Dirigenti o dei Responsabili dei servizi e, più in generale, degli uffici.
4. È in ogni caso di competenza della Giunta l'approvazione dei seguenti atti:
 - a) esame della condizione dei nuovi membri della Giunta e presa d'atto della cessazione dalla carica, per il venir meno dei requisiti di legge oppure, a seguito delle tornate elettorali comunali, di tutti o di alcuni dei suoi membri;
 - b) Statuto dell'Ente e relative modificazioni;
 - c) il regolamento di funzionamento della Giunta e relative modificazioni;
 - d) i regolamenti;
 - e) il bilancio, il documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento e il rendiconto della gestione;
 - f) le convenzioni tra l'Unité e ogni altro Ente;
 - g) gli atti di programmazione e di indirizzo, ivi compreso il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - h) la dotazione organica;
 - i) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
 - j) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
 - k) la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unité presso associazioni, enti e organismi;
 - l) l'accensione di mutui e aperture di crediti;
 - m) la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi affidati all'Unité, ove non già determinate ai sensi di specifiche disposizioni di legge;
 - n) gli acquisti, le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;
 - o) l'adozione degli ulteriori atti a essa attribuiti dallo Statuto;
 - p) la partecipazione a società di capitali.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione assunta dalla Giunta a maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 15 – Diritti dei membri della Giunta

1. I membri della Giunta hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, con le modalità previste dal regolamento della Giunta.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Articolo 16 – Elezione del Presidente

1. Nel corso della prima adunanza la Giunta procede all'elezione del Presidente.
2. Nelle more dell'elezione del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.
3. L'elezione avviene di regola a scrutinio palese. Su richiesta di un terzo dei membri, l'elezione avviene a scrutinio segreto.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta.
5. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza predetta in prima votazione, si procederà, sempre nella stessa seduta, ad una seconda votazione e, persistendo il difetto del prescritto quorum deliberativo, ad una terza a scrutinio palese. Qualora non si raggiunga comunque la maggioranza di cui sopra, il Sindaco più anziano d'età procederà immediatamente alla convocazione della Giunta per una nuova adunanza da tenersi entro sette giorni e l'elezione avverrà con votazioni a scrutinio palese ripetute per tre volte fino a che non venga raggiunta la prescritta maggioranza assoluta.
6. In mancanza di elezione, il Segretario dell'Unité comunica alla Regione l'impossibilità di funzionamento dell'organo politico, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 17 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unité.
2. Il Presidente assicura l'unità dell'attività politico-amministrativo dell'Unité nel rispetto del principio della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Giunta;
 - b) propone le materie da trattare nelle sedute della Giunta;
 - c) sovrintende all'attività amministrativa e politica, al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - d) nomina e revoca, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, il Segretario;
 - e) nomina e revoca, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari e contrattuali e su proposta del Segretario, i Dirigenti e, in loro mancanza, i Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - f) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive per la realizzazione dei programmi dell'ente;

- g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite;
- h) promuove, per il tramite del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unité;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- j) determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dell'Unité;
- k) partecipa alle adunanze della Conferenza dei Presidenti delle Unités di cui all'articolo 17 legge regionale 6/2014.

Articolo 18 – Il Vicepresidente

1. La Giunta elegge il Vicepresidente con le medesime modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal Sindaco più anziano d'età.

Articolo 19 – Delega di funzioni del Presidente

1. Il Presidente può delegare la cura di determinate materie o affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni ad uno o più componenti della Giunta.
2. La delega attribuisce ai Sindaci delegati i poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate. Ove espressamente menzionata, la delega può riguardare anche la firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive delegate.
3. Il Presidente può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni componente della Giunta, qualora lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità dell'Unité.
4. Le deleghe, le modifiche e le revoche vanno assunte dal Presidente con provvedimento e comunicate alla Giunta.

Articolo 20 – Durata

1. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per cinque anni e le cariche sono rinnovate a seguito delle elezioni generali comunali.

Articolo 21 – Decadenza

1. Il Presidente decade:
 - a) per cessazione dalla carica di Sindaco;
 - b) per dimissioni;
 - c) per revoca;
 - d) nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, il quale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Presidente che avviene, entro trenta giorni, con le modalità di cui all'articolo 16.
3. Il Vice Presidente decade nei casi di cui al precedente comma 1. Entro trenta giorni dalla

decadenza del Vicepresidente, la Giunta procede all'elezione del nuovo Vicepresidente ai sensi dell'articolo 18, su proposta del Presidente.

4. I membri della Giunta decadono per cessazione dalla carica di Sindaco.

Articolo 22 – Responsabilità e revoca

1. Il Presidente ed il Vicepresidente rispondono del proprio operato dinanzi alla Giunta.
2. Il voto della Giunta contrario ad una proposta del Presidente non ne comporta le dimissioni.
3. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati dalla carica in caso di approvazione da parte della Giunta di una mozione di sfiducia, votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quarti dei componenti della Giunta.
5. La mozione deve essere presentata al Presidente e deve contenere la proposta di nuove linee politiche e dei nominativi di un nuovo Presidente e di un nuovo Vicepresidente.
6. La mozione viene consegnata ai membri della Giunta entro cinque giorni e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se il Presidente non procede alla convocazione della Giunta nei termini di cui sopra, vi provvede il Vicepresidente o, in caso di inerzia di quest'ultimo, il Sindaco più anziano d'età.
7. La votazione avviene per appello nominale. Su richiesta di almeno un membro della Giunta, l'elezione può avvenire a scrutinio segreto.

Articolo 23 – Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente sono consegnate al protocollo dell'ente che provvede ad informare immediatamente la Giunta.
2. Entro trenta giorni dalla loro presentazione, la Giunta procede alla presa d'atto delle dimissioni e contestualmente all'elezione di un nuovo Presidente ai sensi dell'articolo 16.
3. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Presidente senza che la Giunta provveda ai sensi del precedente comma 2, ne viene informata la Regione per i provvedimenti di competenza.
4. Le dimissioni del Vicepresidente sono indirizzate al Presidente che provvede ad informare immediatamente la Giunta.
5. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Vice Presidente, la Giunta procede alla presa d'atto delle dimissioni e contestualmente all'elezione del Vicepresidente ai sensi dell'articolo 18, su proposta del Presidente.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 24 – Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri dei Comuni associati hanno accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'Unité e alle informazioni utili e necessari all'espletamento del loro mandato, secondo le modalità e nel rispetto delle misure stabilite dalla Giunta con apposito regolamento.

Articolo 25 – Partecipazione popolare

1. Gli elettori, con proposte sottoscritte da almeno trecento residenti nei territori dei Comuni associati, aventi compiuto la maggiore età, possono proporre petizioni relativamente alle materie di competenza dell'Unité.
2. Il procedimento di presentazione ed esame delle petizioni popolari e l'assunzione delle conseguenti determinazioni sono disciplinate nel regolamento di funzionamento della Giunta.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 26 – Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Unité e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'organizzazione e l'azione amministrativa tendono al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unité.
4. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti o, in mancanza, ai Responsabili dei servizi, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. I rapporti tra organi politici e Dirigenti e Responsabili dei servizi sono improntati ai principi di separazione, di cooperazione e di leale collaborazione.

Articolo 27 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unité dispone di propri uffici e personale.
2. L'Unité disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale dei propri uffici e dei servizi.
3. Gli organi politici dell'Unité, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
4. Ai Dirigenti e, in mancanza, ai Responsabili dei servizi spetta, in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Unité verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
5. L'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente e agli indirizzi degli organi politici e viene attuata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro per piani, programmi, progetti ed obiettivi;

- b) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - c) massima flessibilità delle strutture e del personale.
6. L'Unité si avvale del personale proprio e del personale dipendente distaccato o comandato dai Comuni associati o dagli altri enti del comparto unico della Valle d'Aosta.
 7. L'Unité può procedere al conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno all'ente alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 20, comma 5, legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.
 8. L'organizzazione e la gestione del personale avvengono nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente e nel rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e dei contratti di lavoro.

Articolo 28 – Il Segretario

1. L'Unité ha un Segretario, appartenente alla qualifica unica dirigenziale, iscritto nell'apposito Albo regionale.
2. Il Segretario è nominato e revocato dal Presidente.
3. Il Segretario è il massimo organo gestionale dell'Unité.
4. Il Segretario garantisce il coordinamento dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, assicura l'unitarietà di indirizzo amministrativo e sovrintende alle attività di direzione amministrativa allo scopo di assicurare la conformità agli indirizzi posti dagli organi di direzione politica.
5. Il segretario svolge compiti di supporto del Presidente e della Giunta nella definizione di piani, programmi, progetti, obiettivi e strategie dell'ente.
6. Al segretario compete:
 - a) partecipare alle sedute della Giunta;
 - b) svolgere funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Presidente, della Giunta, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi;
 - c) rogare i contratti nei casi consentiti dalla legge;
 - d) esprimere il parere di legittimità sulle proposte di atti di competenza degli organi di governo relativamente agli atti proposti da servizi al cui vertice non sia preposto un dipendente dotato di qualifica dirigenziale;
 - e) svolgere ogni altra funzione e compito a lui attribuita dalla legge.
7. Il segretario può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne all'ente.

Articolo 29 – I Dirigenti e i Responsabili dei servizi

1. I Dirigenti e, in mancanza, i Responsabili dei servizi sono nominati e revocati dal Presidente.
2. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabilità dei servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dalla legge.
3. Spettano ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non riservino agli organi di governo dell'Unité, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, o al Segretario. In

particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

4. Compete ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta.
5. I Dirigenti e i Responsabili dei servizi sono responsabili del funzionamento degli uffici loro affidati. La responsabilità è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici stabiliti negli atti programmatici dell'Unità ed è specificata in termini di risultati e di efficienza ed efficacia qualitative e quantitative.
6. In particolare, i Dirigenti e i Responsabili dei servizi:
 - a) adottano tutti gli atti gestionali inerenti alle funzioni di competenza;
 - b) recepiscono le direttive generali emanate dagli organi di governo;
 - c) supportano gli organi di governo nell'individuazione degli interventi e predispongono i piani, programmi, progetti e obiettivi da sottoporre alla loro approvazione;
 - d) impostano le linee metodologiche delle funzioni gestite dagli uffici a cui sono preposti;
 - e) definiscono e standardizzano i supporti operativi (regolamenti, modulistica, ecc.);
 - f) gestiscono il personale assegnato;
 - g) forniscono assistenza e consulenza tecnica agli organi di governo, ai dipendenti assegnati e ai colleghi;
 - h) innovano i supporti e aggiornano il personale loro assegnato;
 - i) si rapportano direttamente con il Presidente o con i Sindaci delegati per le politiche di funzione e con il Segretario per la gestione operativa delle risorse affidate;
 - j) si rapportano con i Dirigenti o i Responsabili degli altri servizi per il corretto espletamento dei processi trasversali;
 - k) si rapportano con i fornitori esterni per il coordinamento operativo e la verifica del rispetto degli standard contrattuali previsti;
 - l) si rapportano con il personale assegnato per la sua valorizzazione ed il suo impiego ottimale.

Articolo 30 – Conferenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi

1. Con atto della Giunta, può essere costituita la Conferenza dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi, quale organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica, al fine di valutare le condizioni di realizzabilità e la rispondenza agli obiettivi programmati delle attività complesse aventi riflessi intersettoriali, nonché di uniformare, accelerare e coordinare le relative procedure.
2. La Conferenza è costituita da tutti i Dirigenti, dai Responsabili dei servizi e dal Segretario, il quale ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori.

TITOLO VI - DURATA E MODIFICHE DELL'UNITÉ

Articolo 31 – Durata

1. L'Unité ha una durata illimitata, fatta salva la possibilità di modifiche di cui al successivo articolo 32.

Articolo 32 – Modifiche all'appartenenza all'Unité

1. L'appartenenza di un Comune all'Unité può essere modificata con decreto del Presidente della Regione a seguito di deliberazione del Consiglio comunale interessato e dei Consigli dei Comuni appartenenti all'Unité a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33 – Regolamenti

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto la Giunta approva il regolamento di funzionamento della Giunta.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di funzionamento della Giunta si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggior numero di abitanti.
3. Fino all'adozione degli altri regolamenti continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, i regolamenti della preesistente Comunità montana Walser – alta Valle del Lys.

Articolo 34 – Costituzione dell'Unité e subentro alla Comunità montana Walser – alta Valle del Lys

1. L'Unité è costituita dalla data di elezione del primo Presidente.
2. Dalla data di costituzione l'Unité subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il relativo personale, della preesistente Comunità montana Walser – alta Valle del Lys in relazione alle funzioni e ai servizi comunali assegnati, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Articolo 35 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di affissione all'Albo Pretorio e viene inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.